

**TRIBUNALE DI BARI**

**SEZIONE IV CIVILE**

in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. Omissis del Ruolo Generale anno 2004, avente ad oggetto:  
"contratti bancari"

TRA

**CLIENTE**

*attore*

E

**BANCA**

*convenuto*

Conclusioni come da verbale del 19.11.2014.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 25.11.2004, il **CLIENTE** conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la **BANCA**, chiedendo di condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sulla apertura di credito in conto corrente n. Omissis (e su alcuni "conti sovvenzione" n. Omissis, Omissis e Omissis ad esso collegati) - accesso in 10.1.1989 e che ad aprile 1999 aveva uno scoperto di lire 31.989.489 (v. doc. 4 fase attore) - esposizione soddisfatta mediante pagamento avvenuto nel dicembre 1999 da parte del fideiussore della somma di lire 20.000.000 di lire (oltre spese legali) - previa rideterminazione dell'esatto dare - avere in applicazione di clausole contrattuali illegittime (interessi debitori determinati con riferimento all'"uso razionale"; capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi; cms non convenute; valute fittizie). Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno e la rettifica alla Centrale rischi. Depositava, al momento della costituzione, il contratto di accensione del conto corrente in data 10.1.1989; la lettera della banca in data 26.4.1999 con richiesta di pagamento dello scoperto; due missive del 6 e 7 dicembre 1999 (relativa alla definizione della esposizione con versamento di una somma "a saldo e stralcio"), e una lettera inviata dal cliente alla banca il 18.12.2000, con cui il primo chiedeva alla banca il rendiconto del rapporto ex art. 1712 c.c.

La convenuta Banca si costituiva con comparsa depositata alla prima udienza del 23.2.2005, eccependo la nullità della citazione siccome generica, la prescrizione e chiedendo il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Concessi i termini ex art. 180 co. 2, 183 co. 5 e 184 cpc, veniva ordinato alla banca di esibire tutti gli estratti conto (v. memoria istruttoria attore dep. 17.7\_06 - cui erano ad ogni modo allegata una parte degli estratti conto - e ud. 24.1.2007). Rimasto inevaso da parte della banca l'ordine di esibizione, era disposta CTU da effettuarsi "sulla base della documentazione prodotta dalla parti" (d est dall'attore (v. ordin. GI del 7.4.08).

Sentenza, Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano, 17.03.2015, n. 1215

Ricevuto l'elaborato dell'esperto (v. rel. dott. F. Regano dep. 29.9\_2009), trasferito il fascicolo dalla II sezione alla IV ed aggiornata la CTU (v. rel. deo. 28.10.2011), la causa veniva introitata in decisione alla udienza del 19.11.2014 con concessione dei termini di legge.

Disattesa l'eccezione di nullità della citazione, atteso che sono stati indicati in modo chiaro e completo gli elementi sia di fatto che di diritto che l'attore pone a fondamento della azione proposta, la domanda di rideterminazione del rapporto di dare - avere tra il cliente e la Banca, avanzata relativamente ai rapporto di conto corrente di corrispondenza n. *Omissis* acceso il 10.1.1989 e ad alcuni "conti sovvenzione" ad esso collegati, con condanna della banca alla restituzione in favore della attrice delle somme illegittimamente accreditate è infondata perché non provata.

In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebitato (in questo sostanziandosi l'oggetto del presente giudizio), è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebitato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1264 cc e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale. A quest'ultimo riguardo va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v., per tutte, Cass. 21466 del 2013), nei rapporti bancari in conto corrente la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto deve imporre il rigetto della domanda. Questo perché la ricostruzione integrale che non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi approssimativi o equitativi come il cd saldo zero (v. l'esclusione espressa di quest'ultimo Cass. 20688 del 2013).

Nel nostro caso l'attore ha prodotto il contratto di conto corrente ed alcuni estratti conto che, a dire della stessa parte attrice, coprono solo parzialmente il periodo in cui si è svolto il rapporto, ragione per cui veniva sollecitata l'emissione di parte del giudice dell'ordine di esibizione nei confronti della banca (v. memoria istruttoria dep. 17.7.2009). La produzione parziale testimonia senz'altro l'avvenuto invio da parte della banca degli estratti conto trimestrali, peraltro sostanzialmente ammessa dal correntista attore nella missiva del 18.12.2000 (dep. 5 fase attore) ove si assume che l'invio degli estratti conto trimestrali non soddisferebbe l'obbligo di rendiconto che incombe sulla banca. Ben poteva, quindi, parte attrice produrre gli estratti conti nel loro integralità per provare i propri assunti, né poteva ribaltare l'onere della prova ottenendo l'esibizione dei documenti mancanti dalla controparte su ordine del giudice emesso ex art. 210 cpc. Questo è uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. 14 luglio 2004, n. 12997), deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. art. 94 disp. att. c.p.c.) ed in tale prospettiva l'esibizione a norma dell'art. 210 cpc non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Cass. 10 gennaio 2303, n. 149). Relativamente alla richiesta di esibizione degli estratti conto, si rileva che essi

*Sentenza, Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano, 17.03.2015, n. 1215*

potevano essere ben prodotti dall'attore sia perché a lui inviati trimestralmente sia perché è previsto dal quarto comma dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio e Fattore, nel caso di specie, non ha infruttuosamente esercitato tale diritto prima di introdurre il giudizio: tale facoltà è chiaramente indirizzata ad evitare l'introduzione di domanda meramente esplorative e non, come vuole il nostro sistema processuale, assertive di una tesi difensiva già verificata dalla parte prima del giudizio. La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari -sezione IV civile-, definitivamente pronunciato, nel contraddittorio fra le parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 25/1/2004 dal cliente contro la Banca, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) revoca l'ordine di esibizione e rigetta la domanda;
- 2) condanna il cliente al rimborso delle spese processuali in favore della Banca liquidate in euro 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rsg, IVA e CAP;
- 3) pone definitivamente a carico della attrice le spese di ctu.

Così deciso in Bari, 11.3.2015.

Il Giudice  
dott. Sergio Cassano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*